

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, SITRA, LA VOLPE, OLIVERIO, BOVA, COR-
NACCHIONE MILELLA, GIACCO, REALE, SORIERO**

Concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità
ai congiunti dei caduti per causa di servizio militare

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — I congiunti dei caduti per causa di servizio militare possono ottenere una pensione privilegiata ordinaria di reversibilità solo nel caso siano percettori di un reddito annuo inferiore a lire 4.500.000, come previsto dagli articoli 83 e 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. È una ingiustizia.

Si tratta di riconoscere l'indennizzo e il risarcimento per chi ha perso la vita al servizio delle istituzioni: nessuna cifra sarà mai adeguata, nessuna esclusione può essere determinata in base al reddito degli aventi diritto, giacché l'assolvimento degli obblighi verso lo Stato non si determina in questo modo.

Del resto, non vi sono grandi risparmi perché le famiglie attualmente escluse da tale indennizzo sono poche centinaia e ristabilire questo diritto è un atto di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai congiunti dei caduti per causa di servizio, militari di leva dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina, allievi dell'Arma dei carabinieri, allievi della Guardia di finanza, agenti di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, agenti di polizia penitenziaria e giovani che svolgono il servizio di leva nel Corpo dei vigili del fuoco, viene concessa la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità a prescindere dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei congiunti medesimi.

2. L'importo della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità non potrà essere inferiore ai minimi INPS.

3. In caso di congiunti separati o divorziati l'importo della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità è diviso in parti uguali tra i due coniugi.

4. Tutti i congiunti dei caduti per causa di servizio che, in virtù delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, possono inoltrare domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità al Ministero dal quale dipendeva all'atto del decesso il dante causa.

5. La concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità decorre dal 1° gennaio 1988, indipendentemente dall'anno di decesso del dante causa.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.